

*Azienda Provinciale*  *per i Servizi Sanitari*  
*Provincia Autonoma di Trento*

**Dipartimento di Prevenzione**  
**UO Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria**  
Centro per i Servizi Sanitari  
Viale Verona 38123 TRENTO  
tel. 0461 904583  
*Referente: Luigino Bortolotti*

Trento, 21 LUG 2022

*Rep int. n. 12681*  
*Class. 13.2*

Alle associazioni degli apicoltori  
LORO SEDI

*Oggetto: Regolamento (UE) 2019/6 – regole per l'utilizzo del farmaco in apicoltura.*

In relazione alla nota del Ministero della Salute dello scorso 12 luglio, inerente l'oggetto, con la quale sono stati chiariti quali sono gli adempimenti a carico dell'apicoltore per l'utilizzo del farmaco in apicoltura, preme sottolineare quanto di seguito:

- vista la peculiarità del settore apicoltura dove, al momento, non esistono farmaci autorizzati per i quali sia previsto l'obbligo di ricetta, il Ministero ha concesso una deroga in ordine all'obbligo di utilizzo del registro elettronico dei trattamenti previsto per il prossimo 28 luglio;
- la tracciabilità dell'utilizzo del farmaco in apicoltura deve comunque essere sempre garantita;
- per la produzione dei prodotti dell'alveare ad uso **ESCLUSIVO** per l'autoconsumo è sufficiente tenere traccia dei due trattamenti obbligatori previsti per il controllo della varroa (conservare scontrini/fatture di acquisto del farmaco), per poter dimostrare, ad un eventuale controllo dell'autorità competente, l'effettuazione dei trattamenti e il tipo di prodotto utilizzato;
- per tutte le altre realtà produttive è necessario tenere un registro dei trattamenti, di cui si allega un fac-simile, che dovrà essere opportunamente **compilato entro 48 ore dall'inizio del trattamento**;
- il registro deve essere numerato e vidimato a cura del servizio veterinario competente per territorio;
- le registrazioni devono restare a disposizione delle autorità competenti per le ispezioni e i controlli, per un periodo di almeno cinque anni dall'ultima registrazione, unitamente alle prove di acquisto del medicinale veterinario;



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



U.O. con sistema gestione qualità certificato ISO 9001:2015

*Azienda Provinciale*  *per i Servizi Sanitari*  
*Provincia Autonoma di Trento*

- per contrastare il fenomeno dell'antibiotico resistenza, che interessa anche il settore dell'apicoltura, è importante un uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari rispettando le indicazioni contenute nel foglietto illustrativo in merito a dosaggio, modalità di somministrazione, tempi di somministrazione e durata del trattamento che non devono in alcun modo essere modificate a favore di una gestione "fai da te" del medicinale veterinario;
- l'approvvigionamento di medicinali veterinari deve avvenire esclusivamente attraverso canali ufficiali autorizzati che, nel caso specifico, sono rappresentati da:
  - o distributori all'ingrosso, autorizzati alla vendita diretta;
  - o rivenditori al dettaglio;
  - o esercizi commerciali per medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfettante per uso esterno per cui non è previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria.

Si rammenta che è vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati.


Le associazioni degli apicoltori possono avere un ruolo nell'acquisto di medicinali veterinari autorizzati per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroatosi, consegnando all'apicoltore il quantitativo di medicinale veterinario necessario per l'intero ciclo di trattamento (almeno due interventi/anno). **Le organizzazioni fungono soltanto da intermediari per l'acquisto dei medicinali veterinari per conto degli allevatori e in alcun modo possono svolgere un'attività di distribuzione e dispensazione di medicinali veterinari, non rientrando nelle categorie di rivenditori diretti o al dettaglio o di esercizi commerciali.** All'atto della consegna del medicinale veterinario acquistato per l'allevamento specifico, l'organizzazione rilascia copia della documentazione di acquisto (comprensiva del Documento di Trasporto o DDT rilasciato dalla Casa Farmaceutica fornitrice) per consentire all'allevatore di inserire tale informazione nel campo relativo al Rif. docum. di acquisto nel registro dei trattamenti.

Così come anticipato da questo ufficio è stato definito il **numero massimo di alveari, pari a 10, per la dichiarazione di allevamento familiare da parte dell'apicoltore.**

Si chiede cortesemente di voler dare la massima diffusione del contenuto della presente nota a tutti gli interessati.

Cordiali saluti

Il Direttore  
UO Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria  
- dr. Roberto Tezzele -



Allegati: registro trattamenti



U. O. con sistema gestione qualità certificato ISO 9001:2015